



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE*

Prot. n. 3519

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 2 ottobre 2013, integrata in data 7 novembre 2013 e 16 gennaio 2014, con la quale la società Kapsch TrafficCom srl ha chiesto l'omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "Kapsch City Solution VT 2.0";

VISTO il voto n.4/14, reso nell'adunanza del 13 marzo 2014, pervenuto a questa Direzione il 16 aprile 2014, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla richiesta di omologazione con le seguenti prescrizioni: che siano effettuate sul laser prove di compatibilità elettromagnetica, ambientali e di verifica del grado di protezione all'acqua e alle polveri ; che la funzione di classificazione per lunghezza dei veicoli è da intendersi come una funzione aggiuntiva a disposizione degli utilizzatori del sistema; che è esclusa dal procedimento di omologazione la possibilità di classificare i veicoli per forma/dimensione con il sistema laser; che sia posta particolare attenzione all'installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto anche delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego; che sia

prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego;

VISTA la nota in data 7 luglio 2014 con la quale la soc. Kapsch TrafficCom srl. ha trasmesso i seguenti rapporti di prova, emessi dal laboratorio CMC di Thiene (VI), sul sensore laser: n.R14106802, in data 25 giugno 2014, su prove di compatibilità elettromagnetica;n.E1407202,in data 3 luglio 2014, su prove climatiche; n. S14107102 ,in data 2 luglio 2014, su verifica grado IP;

CONSIDERATO che le prove certificate soddisfano le richieste dal voto n.4/14;

D E C R E T A

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "Kapsch City Solution VT 2.0" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, prodotto dalla Società Kapsch TrafficCom srl, con sede legale in Corso di Porta Romana, 6– Milano.La funzione di classificazione per lunghezza dei veicoli è da intendersi come una funzione aggiuntiva a disposizione degli utilizzatori del sistema.

E' esclusa dal procedimento di omologazione la possibilità di classificare i veicoli per forma/dimensione con il sistema laser.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, che siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, che siano rispettate le modalità di installazione descritte nell'apposito manuale e che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.

Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 23/07/2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)